Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Valero Jordana/Commissione

IT

(Causa T-429/03) (1)

(Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gregorio Valero Jordana (Uccle, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. V. Joris e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck]

Oggetto della causa

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado A7, scaglione 3, e annullamento, qualora sia necessario, della decisione della Commissione 9 settembre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente e, in subordine, produzione di determinati documenti.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 59 del 6.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Leite Mateus/Commissione

(Causa T-10/04) (1)

(Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nello scaglione — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Alberto Leite Mateus (Zaventem, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. J. Currall e V. Joris, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado B3 con effetto a partire dal 10 marzo 1988.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado B3 con effetto a partire dal 10 marzo 1988, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.
- (1) GU C 59 del 6.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Verborgh/Commissione

(Causa T-26/04) (1)

(Dipendenti — Nomina — Riesame dell'inquadramento nel grado — Art. 31, n. 2, dello Statuto)

(2006/C 108/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jacques Verborgh (Aalter, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti N. Lhoëst e É. De Schietere de Lophem]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. V. Joris e S. Pilette, agenti]

Oggetto della causa

In via principale, annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che inquadra in via definitiva il ricorrente nel grado A7, scaglione 3, e annullamento, qualora sia necessario, della decisione della Commissione 9 ottobre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente e, in subordine, produzione di determinati documenti.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

IT

(1) GU C 71 del 20.3.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Eurodrive/UAMI

(Causa T-31/04) (1)

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio figurativo comunitario euroMASTER — Marchi denominativi nazionali anteriori EUROMASTER — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Rigetto parziale dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eurodrive Services and Distribution NV (Amsterdam, Paesi Bassi) [Rappresentanti: avv.ti E. Chávarri e A. Pérez-Gómez]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente]

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Jesús Gómez Frías (Madrid, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell'UAMI 12 novembre 2003 (procedimenti R 419/2001-1 e R 530/2001-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Jesús Gómez Frías e Eurodrive Services and Distribution NV.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.
- (1) GU C 190 del 24.7.2004

Sentenza del Tribunale di primo grado del 15 marzo 2006 — Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI

(Causa T-35/04) (1)

(«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchio anteriore denominativo FERRERO — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "FERRÓ" — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2006/C 108/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE (Pikermi, Grecia) [rappresentante: C. Chrissanthis, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [rappresentante: J. Novais Gonçalves, agente]

Controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Ferrero OHG mbH (Stadtallendorf, Germania) [rappresentante: M. Schaeffer, avvocato]

Oggetto della causa

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004.